Ordinanza del 12/10/2023 n. 28447 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Definizione agevolata - Tributi comunali - Applicazione.

Massima:

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni sulla definizione agevolata previste dalla Legge 197/2022 per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

RITENUTO CHE:

la controversia ha ad oggetto l'impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. (------)) riguardante il versamento dell'Ici per l'anno (------), a rettifica del valore imponibile di un terreno denominato "(------)", di proprietà della Santarelli costruzioni Spa (d'ora in poi ricorrente), emessi dalla Tre Esse Italia Srl , (d'ora in poi controricorrente) per conto del Comune di Guidonia Montecelio per un valore complessivo di Euro 54.889,50; la CTP ha respinto il ricorso;

la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado e respinto l'appello dell'odierna ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:

- è infondata la censura riguardante il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;

- è altresì infondata la censura relativa all'erronea valutazione degli effetti dell'accertamento con adesione sottoscritto tra società (n.d.r. odierna ricorrente) e comune nel (------); tale accordo riguardava solo l'anno (------);

- è da respingere la doglianza relativa all'erroneità della sentenza che ha confermato la validità del valore di Euro 192,36 al mq; in proposito, trattandosi di Delib. amministrativa connotata da una discrezionalità tecnica, è necessario per confutarla, dimostrare che il percorso tecnico è irragionevole e in contrasto con dati oggettivi;

- a differenza della perizia di parte appellante, quella allegata alla Delib. comunale utilizza un metodo più aderente alla lettera del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5; il metodo di valutazione utilizzato nella perizia della ricorrente non è convincente e, inoltre, il valore di Euro 51 al mq, contenuto nell'accordo di adesione, non è significativo, in quanto derivante da una transazione complessiva tesa ad eliminare un contenzioso;

- la ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, il controricorrente si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2, 23, 24, 25, 53, 97 e 111 Cost. e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 sollevando questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonchè del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 57. Si duole che la CTR avrebbe fatto malgoverno delle disposizioni "confermando la maggior pretesa erariale sulla base della sola Delib. comunale del 2007, affermandone il carattere vincolante, in quanto atto espressivo di discrezionalità tecnica".

3. Deve preliminarmente essere esaminata l'istanza di estinzione del giudizio. La ricorrente in data 28 settembre ha provveduto al deposito della domanda di definizione agevolata con la ricevuta di pagamento della prima rata relativa agli importi dovuti.

3.1. Come è noto, la definizione agevolata prevista dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 - 205, concerne le "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge" (cioè, alla data del 1 gennaio 2023).

Secondo la L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 - 201, nel testo novellato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56: "194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille

Euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 8 in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta

congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200".

3.2. A norma della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 205: "205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale".

3.3. In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 8, quale modificata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 giugno 2023, n. 8, l'ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1 gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali.

3.4. Nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 201.

3.5. In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l'estinzione del procedimento, ai sensi della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 e 198 (il primo, nel testo novellato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56), nonchè degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l'unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

4. La ricorrente ha adempiuto l'onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l'avvenuto versamento della prima o dell'unica rata, secondo la prescrizione dell'art. 7 del regolamento comunale in data 29 settembre 2023.

5. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197.

6. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2023

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza